

### **Svolgimento del processo**

Con ricorso del 25 settembre 1993, davanti al pretore di Rimini, Davide Lombardelli chiedeva la condanna della ditta Sammarini al pagamento della somma di L. 50.950.174 per danno biologico e di L. 50.000.000 per danni morali, in conseguenza dell'infortunio subito il 10 febbraio 1992.

Si costituiva la ditta convenuta contestando le pretese attoree e chiedendo di essere autorizzato a chiamare in causa la Compagnia di Assicurazioni Generali presso cui aveva stipulato una polizza per la responsabilità civile.

Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva la predetta Compagnia contestando l'operatività della polizza, anche per carenza di responsabilità del convenuto, e, un subordine, chiedendo che il risarcimento venisse mantenuto nei limiti di polizza (L. 135.000.000 complessive).

Con sentenza del 27 febbraio 1995 il pretore adito respingeva la domanda e compensava le spese del giudizio tra le parti.

Su appello del Lombardelli, costituitosi il contraddittorio, il Tribunale di Rimini, con sentenza del 26 marzo 1996, notificata il 30 maggio 1996, confermava integralmente la pronunzia di primo grado condannando l'appellante alle spese del grado.

Osservava il Tribunale che nessuna responsabilità può essere attribuita al datore di lavoro in relazione all'infortunio subito dal ricorrente, apprendista, avendo il primo mostrato al dipendente le modalità di funzionamento della macchina, seguendone le prime prove, correggendo eventuali errori ed evidenziando il pericolo nell'uso della macchina. L'infortunio era da imputare al gesto inconsulto e imprevedibile del dipendente. D'altra parte le indagini svolte in sede penale non avevano evidenziato alcuna colpa del datore di lavoro.

Avverso detta sentenza il Lombardelli ha proposto ricorso per Cassazione affidato a due motivi. Le Assicurazioni Generali s.p.a. si è costituita con controricorso.

### **Motivi della decisione**

Con il primo motivo si deduce la violazione dell'art. 2087 c.c. non avendo la sentenza impugnata preso in considerazione i doveri di sicurezza incombenti sul datore di lavoro, in particolare nei confronti del dipendente, giovane apprendista e, quindi, assolutamente inesperto di fronte ad una macchina oggettivamente rischiosa. Il ricorrente segnala il "cinismo" con il quale il Tribunale esclude la responsabilità del datore di lavoro affermando che se questi "... dovesse passare il suo tempo esclusivamente a controllare l'operato del suo dipendente, non avrebbe alcuna utilità ad averlo in forza dovendo in tal modo rinunciare lui stesso a lavorare".

Con il secondo motivo si denuncia la violazione dell'art. 132, n. 4, c.p.c. (art. 360, n. 5, c.p.c.) avendo il Giudice di secondo grado ignorato la maggior parte dei motivi esposti nell'atto di appello.

La sentenza impugnata, con motivazione eccessivamente sintetica perviene ad una declaratoria di completo esonero del datore di lavoro del ricorrente, assegnando decisivo rilievo a due elementi, costituiti, il primo, dal fatto che non era mancata, da parte sua, una vigilanza, ancorché discontinua, sull'operato del dipendente infortunato, e il secondo, dalla circostanza che in occasione delle prime prove, erano state impartite le necessarie istruzioni. A giudizio del

Tribunale, pertanto, l'infortunio è da ascrivere esclusivamente "al gesto inconsulto ed imprevedibile del Lombardelli il quale, con ogni probabilità, si è messo a togliere con le mani gli sfridi di legno in prossimità della lama quando questa era in rotazione".

Orbene, nella ricostruzione dei fatti, così come acquisiti nei gradi di merito, sono emersi alcuni dati, obiettivamente rilevanti, sulla cui rilevanza nel caso concreto - certamente riservata all'esclusivo apprezzamento del giudice di merito - non poteva tacersi del tutto.

Tra questi dati vengono in risalto sia la qualifica di apprendista rivestita dall'infortunato, sia il grado di pericolosità della macchina cui il primo era addetto da pochissimi giorni, ed ancora l'esigenza - derivante proprio da tale contesto - di adottare tutte le misure di prevenzione prescritte dalla legge o, comunque, dalle concrete modalità di utilizzo della macchina. Tutti dati che erano stati oggetto di esame anche in un giudizio penale svoltosi a carico dello stesso datore di lavoro, delle cui risultanze - pur nella autonomia di giudizio spettante al giudice civile - ben poteva tenersi conto anche nella decisione impugnata.

Non può non ribadirsi l'avviso costante della giurisprudenza di questa Corte secondo cui *l'art. 2087 c.c.* pone a carico del datore di lavoro un dovere di sicurezza che è tanto più intenso nei confronti del dipendente il quale, in ragione della giovane età, e della inesperienza professionale, viene addetto ad una macchina dotata di particolare pericolosità, nell'espletamento di un'attività lavorativa che non è esclusivamente diretta alla produzione, ma costituisce l'occasione dell'apprendimento professionale dedotto come oggetto tipico del rapporto.

Nelle circostanze presenti nella fattispecie in esame, assume più pregnante rilievo il principio affermato da questa Corte secondo cui l'obbligo del datore di lavoro di garantire la salute del lavoratore - in quanto bene primario ed indisponibile - sussiste anche in relazione alle condotte volontarie e di segno contrario del dipendente cui non si sia opposto un adeguato controllo. È, pertanto, configurabile, ai sensi dell'*art. 2087 c.c.*, la responsabilità del datore di lavoro per l'infortunio subito dal dipendente nell'esercizio dell'attività lavorativa, anche a fronte di una condotta imprudente di quest'ultimo, se tale condotta è stata determinata, o quanto meno resa possibile, da un assetto organizzativo del lavoro non rispettoso delle norme antinfortunistiche, assetto conosciuto o colpevolmente ignorato dal datore di lavoro (Cass., 29 maggio 1997, n. 4782), ovvero anche da una insufficiente attività informativa e formativa sull'uso del macchinario e sulla sua pericolosità.

Alla luce delle considerazioni che precedono, la sentenza impugnata mostra tutte le sue carenze sia in ordine ad una non corretta individuazione della portata complessiva *dell'art. 2087 c.c.* e della sua applicazione nel caso concreto, sia con riguardo all'omesso esame di punti decisivi ai fini del giudizio.

Il ricorso va, pertanto, accolto e conseguentemente va cassata la sentenza impugnata, con rinvio ad altro giudice - che si designa nel Tribunale di Forlì - il quale si atterrà ai principi sopra enunciati, provvedendo anche sulle spese del presente giudizio.

## **P.Q.M.**

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Forlì.

Così deciso in Roma il giorno 3 marzo 1998.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 2 OTTOBRE 1998.